

27 LUG 2020

L'Assessore Amministrativo
Dott. Francesco Manca



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

(Città Metropolitana di Napoli)

9° Settore - U.O. Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE N. 187
DEL 27.07.2020

Oggetto: DICHIARAZIONE PERIODO DI MASSIMO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO DAL 31 LUGLIO
AL 30 SETTEMBRE 2020

IL SINDACO

Visti:

gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
il D. Lgs. 01/2018 che disciplina il servizio di protezione civile;
la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che detta norme in materia paesaggistica;
la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, di conversione del D.L. n. 136/2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8, lett. b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
il D. Lgs. 112/1998 che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di prevenzione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;
il Decreto Ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016, che disciplina il Regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013;
la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25, comma 1, lettera f);
il D. Lgs. 19.08.2016 n. 177, che ha disposto l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato in parte nell'Arma dei Carabinieri e in parte nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, determinando variazioni e attribuzioni di diverse competenze,
la D.G.R n. 619 del 08.11.2016 relativa all'assetto del nuovo ordinamento regionale, le competenze dell'antincendio boschivo sono transitate dalla D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla D.G. Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile;
il Decreto Dirigenziale regionale n. 48 del 21.07.2017, ad oggetto "Approvazione modello di intervento per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2017", che differenzia, nel

documento allegato per quanto attiene agli interventi di contrasto a terra degli incendi, le due stagioni che connotano l'attività AIB:

- periodo di massima pericolosità, di norma dal 15 giugno al 30 settembre;
- restante periodo dell'anno;

la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile prot. n. PRE/OOI 1764 del 27.02.2018, i cui contenuti sono stati elaborati alla luce delle riflessioni svolte nella "Relazione sull'attività di debriefing relativa alla campagna AIB 2018" del medesimo Dipartimento Protezione Civile;

il Piano Regionale Triennale 2019/2021 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con D.G.R. n. 251 dell'11.06.2019.

Atteso che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente UOD "Foreste" della Regione Campania, emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno;

Evidenziato che eventuali incendi potrebbero rappresentare pericolo per la pubblica e privata incolumità delle persone, animali e fauna selvatica presente sul territorio comunale;

Considerato che:

la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature, potrebbe diventare fonte di innesco per pericolosi incendi di aree del territorio comunale e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio di proprietà pubblica o privata, nonché alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio;

nel periodo dal 30.07.2020 al 30.09.2020 risulta indispensabile predisporre opportuni divieti e prescrizioni riguardanti le situazioni, le attività e le zone di rischio esistenti sul territorio;

Tutto ciò premesso

ORDINA

DAL 31 LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020, PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO COMUNALE

È VIETATO

compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone a meno di 200 metri da aree boscate o con presenza di folta vegetazione spontanea nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana;

accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nelle aree boscate nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana;

bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati dal Comando Carabinieri Forestale competente;

È FATTO OBBLIGO

- 1) ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e residui vegetali;
- 2) a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito o con altre aree boscate o coltivazioni, di effettuare la ripulitura delle erbe

infestanti delle fasce perimetrali dei medesimi, almeno per la profondità di 5 metri; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi". Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati;

- 3) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi" ed evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi;
- 4) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o tenuti al pascolo, adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il periodo di "massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi", di tenerli puliti fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile;
- 5) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;
- 6) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine di distribuzione Gas, deposito o rete di distribuzione, dovrà provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri;
- 7) i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti le linee ferroviarie e/o aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.

Tutti gli interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati ENTRO E NON OLTRE IL 30 LUGLIO 2020.

A seguito dell'esecuzione di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio nel periodo compreso fra il 31 LUGLIO 2020 e il 30 SETTEMBRE 2020, sarà applicata:

per le aree boscate e nelle adiacenze di esse fino a 200 metri:

- sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.320,00, ai sensi dell'art 10 della Legge n. 353/2000, pagamento in misura ridotta € 2.064,00;

per tutte le altre aree a più di 200 metri dalle aree boscate:

- sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000; ai sensi della D.G.C. 339 del 18 maggio 2017, in attuazione dell'art. 16 comma 2, della Legge 689/81 e ss. mm. e ii., è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di € 400,00;
- sanzione amministrativa accessoria comune ad entrambe le succitate ipotesi: rimozione immediata di ogni difformità e comunque entro e non oltre il termine di sette giorni dalla contestazione/notifica, in caso di inottemperanza nel termine prescritto, sarà applicata la medesima sanzione amministrativa individuata per le ipotesi sanzionatorie ancora in essere. In caso di avvenuto incendio, per cause di inottemperanza alla presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P., oltre che per le ulteriori ipotesi di reato. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza per aree boscate si intende la parte interna e il confine dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell'Ente Parco ed allegata al D.P.R. istitutivo dell'Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4.8.1995.

AVVERTE

che tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto.

Ogni inizio d'incendio potrà essere segnalato al Numero Unico Europeo delle Emergenze: 112.

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono tenuti a far osservare gli obblighi e far rispettare i divieti contenuti nella presente ordinanza.


Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a mezzo P.E.C. a tutte le Forze di Polizia Statali presenti sul territorio del Comune di Torre del Greco, alla Polizia Municipale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, al Gruppo Ferrovie dello Stato, alla Società Autostrade Meridionali S.p.A., all'Ente Autonomo Volturmo S.r.l., alla Società Nazionale Metanodotti S.p.A. ed e-distribuzione S.p.A.

Si dispone all'Ufficio URP ai fini della massima pubblicità della presente ordinanza attraverso i canali multimediali dell'Ente.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE
dott. Salvatore Visone



IL SINDACO

dott. Giovanni Palomba

